



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Cuneo

LEGGE 24 NOVEMBRE 2023

recante “*Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica*”

Linee guida e disposizioni organizzative

Il prossimo 9 dicembre 2023 entrerà in vigore la legge 24.11.2023 n.168, recante “*Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica*”.

Si tratta dell'ennesimo intervento normativo sul sempre più ingravescente fenomeno della violenza di genere, domestica e in danno di persone vulnerabili, al fine di dare una sempre più rafforzata tutela alle vittime.

Le nuove disposizioni intervengono sul versante del diritto penale materiale, su quello processuale, nonché su quello organizzativo degli Uffici.

In via di prima approssimazione, anche dopo la riunione tenutasi sul tema il 28 novembre scorso, si annota quanto segue.

1. Disposizioni relative alla organizzazione dell'attività dell'Ufficio.

1.1. Criteri di priorità nella trattazione degli affari.

L'art.132 bis, lett.a) bis disp.att. c.p.p., prevede che abbiano priorità assoluta nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione i processi relativi ai reati di maltrattamenti in famiglia (art.572 c.p.), stalking (art.612-bis c.p.) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne e violenza sessuale di gruppo (artt. da 609-bis a 609-octies c.p.).

La novella **amplia** il catalogo, inserendovi e prevedendo che abbiano assoluta priorità anche i processi relativi ai reati:

- ❖ di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa;
- ❖ di costrizione o induzione al matrimonio;
- ❖ di lesioni personali aggravate;
- ❖ di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso;
- ❖ di interruzione di gravidanza non consensuale;
- ❖ di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti
- ❖ di stato di incapacità procurato mediante violenza, laddove ricorrano le circostanze aggravanti ad effetto speciale, e quindi il colpevole abbia agito con il fine di far commettere un reato, ovvero la persona resa incapace commette, in tale stato, un fatto previsto dalla legge come delitto.

Pertanto, nel nuovo testo dell'art.132 bis, lett.a) bis avranno priorità assoluta di trattazioni i processi inerenti ai delitti di cui agli articoli (in neretto le nuove previsioni):

387- bis c.p.

558-bis c.p.

572 c.p.

582 c.p., nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt.576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma c.p.

583-quinquies c.p.

593-ter c.p.

da 609- bis a 609-octiesc.p.

612-bis c.p.

612-ter c.p.

613, c.3 c.p. (unica fattispecie di reato non direttamente riconducibile espressamente alla violenza di genere e domestica).

Da rilevare che nei criteri di priorità adottati da questo Ufficio i procedimenti inerenti ai reati di cui agli artt. 558 bis c.p., 582 e 583 quinquies c.p., aggravati dagli artt. 576, primo comma, n. 2, 576, primo comma, n. 5, 576, primo comma, n. 5.1, 577, primo comma n. 1, 577, secondo comma c.p., 612 ter c.p. erano già stati inseriti tra quelli cui dare priorità assoluta.

1.2. Ricadute organizzative.

Si provvederà a integrare il Progetto Organizzativo quanto ai criteri di priorità nella trattazione degli affari, inserendo nei reati di "Fascia A", ossia quelli da definire con assoluta priorità, le fattispecie testé introdotte nell'art. 132 bis, lett.a) bis disp.att.c.p.p. che non erano già state ricomprese nei criteri di priorità attualmente vigenti, nonché a informare il Tribunale.

1.3. Poteri del Procuratore.

L'articolo 1, c.4 D.Lgs. 106/2006 riconosce al Procuratore la facoltà di affidare a uno o più Procuratori Aggiunti, ma anche a uno o più Sostituti, la cura di una determinata tipologia di procedimenti o di uno specifico ambito di attività quando gli stessi necessitano di una uniforme trattazione.

L'art.5 legge n.168/2023 aggiunge un ulteriore periodo al citato art.1, c.4, ai sensi del quale, nel caso di delega, l'individuazione deve avvenire specificamente sempre per la cura degli affari in materia di violenza di genere e domestica:"4. *Il procuratore della Repubblica può delegare ad uno o più procuratori aggiunti ovvero anche ad uno o più magistrati addetti all'ufficio la cura di specifici settori di affari, individuati con riguardo ad aree omogenee di procedimenti ovvero ad ambiti di attività dell'ufficio che necessitano di uniforme indirizzo. In caso di delega, uno o più procuratori aggiunti o uno o più magistrati sono sempre specificamente individuati per la cura degli affari in materia di violenza contro le donne e domestica*".

La nuova disposizione non determina alcuna implicazione organizzativa in questa Procura, posto che il coordinamento del Gruppo Specialistico in materia di "Reati di genere, di violenza domestica e in danno di persone vulnerabili" è attribuito al Procuratore, il quale provvede anche a curarne l'uniformità di indirizzo.

1.4. Trattazione spedita degli affari nella fase cautelare.

Il criterio di priorità di trattazione dei procedimenti in materia di violenza di genere e domestica si estende anche alla fase cautelare, prevedendosi che debbano aver priorità le richieste di adozione delle misure cautelari relative ai reati di cui all'art.132 bis, lett.a) bis disp.att.c.p.p. (art.4 legge n.168/2023).

La nuova disposizione non determina alcuna ricaduta organizzativa in questa Procura, posto che, adottato il provvedimento di integrazione dei criteri di priorità come sopra evidenziato, conseguirà che i procedimenti in questione avranno sempre priorità, ovviamente anche nella cosiddetta fase cautelare.

1.5. Termini per la valutazione delle esigenze cautelari.

Si introduce il nuovo art. 362-bis c.p.p., recante “*misure urgenti di protezione della persona offesa*”, disponendosi che il p.m. è **tenuto a valutare** se chiedere l'applicazione della misura cautelare **entro trenta giorni dall'iscrizione della persona nel registro delle notizie di reato** e che il giudice debba pronunciarsi sulla richiesta nei venti giorni dal deposito dell'istanza cautelare.

Nel dettaglio, l'art.362 bis c.p.p. prevede che nei casi in cui si procede per i seguenti delitti, consumati o tentati, commessi in danno del coniuge, anche separato o divorziato, della parte dell'unione civile o del convivente o di persona che è legata o è stata legata da relazione affettiva ovvero di prossimi congiunti:

- tentato omicidio (art. 575 c.p.);
- costrizione o induzione al matrimonio (art. 558-bis c.p.);
- maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.);
- lesioni personali aggravate (art. 582 aggravate ai sensi dell'art. 576, primo comma, nn. 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell'art. 577, primo comma n. 1 e secondo comma, c.p.);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)
- deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.);
- interruzione di gravidanza non consensuale (art. 593-ter c.p.);
- violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne e violenza sessuale di gruppo (artt. da 609-bis a 609-octies c.p.);
- violenza privata (art. 610 c.p.)
- minaccia grave (art. 612, c.2, c.p.)
- atti persecutori (art. 612-bis c.p.)
- diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.)
- stato di incapacità procurato mediante violenza, nelle ipotesi aggravate (art. 613, c.3 c.p.)

il PM, effettuate le indagini ritenute necessarie, è tenuto a valutare, entro trenta giorni dall'iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato, la sussistenza dei presupposti di applicazione delle misure cautelari.

Qualora il PM non ravvisi i presupposti per richiedere l'applicazione delle misure cautelari nel termine di cui al comma 1, prosegue nelle indagini preliminari (comma 2).

Una volta allargato il catalogo dei procedimenti da trattare con assoluta priorità di cui all'art.132 bis, lett.a) bis disp.att.c.p.p. (inserendovi anche il reato di cui all'art.613, c.3 c.p. non propriamente rientrante nella materia del “Codice Rosso”) e una volta data priorità a tali reati anche nella fase cosiddetta cautelare, il Legislatore, infine, conclude questo accelerato rafforzamento di tutela stabilendo l'obbligo del PM di valutare, entro 30 giorni dall'iscrizione della persona indagata nel registro di cui all'art.335 c.p.p., se ricorrano i gravi indizi e le esigenze di cui all'art.274 c.p.p. per chiedere l'applicazione di una misura cautelare nei procedimenti relativi ai reati di cui al catalogo dell'art.362 bis c.p.p.

Di rilievo che la valutazione sulle esigenze cautelare debba riguardare anche i reati di cui agli artt.583 bis, 610 e 612, c. 2 c.p. non inseriti nel nuovo elenco delle priorità di cui all'art.132 bis, lett a) bis disp.att.c.p.p.

Tra altro:

- il reato di lesioni aggravate (art. 582 aggravate ai sensi dell'art. 576, primo comma, nn. 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell'art. 577, primo comma n. 1 e secondo comma, c.p.) consente l'adozione della misura della custodia in carcere (*v.infra* la riforma modifica gli artt.280 e 275, c.1 bis c.p.p. al proposito);
- il reato di cui all'art.610 c.p. non consente la misura cautelare della custodia in carcere;
- il reato di cui all'art.612, c.2 c.p. (minaccia grave o fatta nei modi di cui all'art.339 c.p.) consente la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare di cui all'art.282 bis c.p.p., potendo essere disposta anche fuori dei limiti di cui all'art.280 ovvero della reclusione superiore nel massimo a tre anni (cfr. art.282 bis, c.6), ma non quella di cui

all'art.282 ter c.p.p., ossia del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (posto che l'art. 282 ter non contiene l'eccezione espressamente prevista dall'art.282 bis, c.6 c.p.p. per l'allontanamento dalla casa familiare).

Probabile un difetto di coordinamento tra le due disposizioni.

Resta, però, da segnalare la scopertura di tutela che così si realizza, poiché, nell'esperienza pratica, la miglior prevenzione contro gli episodi di minaccia grave è data dal divieto di avvicinamento.

Resta, comunque, altrettanto da segnalare che col provvedimento di allontanamento dalla casa familiare, il giudice può anche prescrivere, in presenza di esigenze di tutela della persona offesa, il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati da quest'ultima (art.282 bis, c.2 c.p.p.).

Da segnalare, inoltre, che nell'elenco dei reati per cui occorre valutare l'esigenza di una fase cautelare entro 30 giorni dall'iscrizione dell'indagato nel registro delle notizie di reato non è ricompresa la fattispecie di cui all'art.387 bis c.p.

Nel caso in cui il p.m. non ravvisi i presupposti per richiedere l'applicazione delle misure cautelari nel termine dei trenta giorni, prosegue nelle indagini preliminari (art.362 bis, c.2 c.p.p.).

Al di là dei difetti di coordinamento tra la disposizione dell'art.132 bis, lett.a) bis disp.att.c.p.p. e quella del nuovo art.362 bis c.p.p. come sopra evidenziato, una volta data priorità di trattazione assoluta ai reati di cosiddetto Codice Rosso (ma pure includendovi altre fattispecie che, di per sé, potrebbero essere sintomatiche di violenze di genere o domestiche, quale l'art.613, c.2 c.p.) e una volta disposto debba essere assicurata eguale assoluta priorità alla richiesta cautelare e alla successiva delibazione qualora riguardino i reati di cui all'elenco dell'art.132 bis, lett.a) bis disp.att.c.p.p., nel tentativo di rafforzare sempre più la tutela della vittima dei reati, il Legislatore impone anche un termine entro il quale il p.m. debba obbligatoriamente valutare se richiedere una misura cautelare quanto ai reati di cui all'elenco dell'art.362 bis c.p.p., prevedendo che la valutazione avvenga entro i trenta giorni dall'iscrizione della persona indagata nel registro di cui all'art.335 c.p.p.

1.6. Disposizioni organizzative.

Poiché la disposizione impone un preciso **obbligo valutativo** in capo al p.m., nei casi di indagine preliminare avente per oggetto i reati di cui all'art.362 bis c.p.p., anche a fini di tutela del Magistrato, si dispone quanto segue.

1. In caso di procedimento avente per oggetto i reati di cui all'art.362 bis c.p.p., l'assegnatario comunicherà al Procuratore, in quanto coordinatore del Gruppo specialistico, entro trenta giorni dall'iscrizione se abbia richiesto o meno misure cautelari.
2. Qualora l'assegnatario del procedimento non ritenga di procedere alla fase cautelare entro i trenta giorni canonici, adotterà un pur sintetico provvedimento con cui motiverà l'assenza dei gravi indizi di colpevolezza ovvero la mancanza delle esigenze cautelari di cui all'art.274 c.p.p.
3. Il Procuratore valuterà le ragioni del provvedimento e vi esprimerà l'**assenso**.
4. In caso, invece, di disaccordo si potrà innescare la procedura della revoca dell'assegnazione. Diversamente dal mancato rispetto del termine di cui all'art.362, c. 1 ter c.p.p. (ossia il termine dei tre giorni dall'iscrizione entro il quale esaminare la persona offesa o il denunciante), nel caso dell'art.362 bis c.p.p. non è prevista una procedura ad hoc di revoca dell'assegnazione in caso di disaccordo tra il p.m. assegnatario e il Procuratore sulla adozione della richiesta cautelare e, pertanto, troverà applicazione l'iter di cui all'art.15 Circolare 16.12.2020 CSM sull'organizzazione degli Uffici di Procura.

Se interverrà la revoca, immediatamente il procedimento sarà assegnato ad altro Magistrato, ma, *medio tempore*, il Procuratore potrà chiedere l'adozione delle misure cautelari ritenute opportune.

1.7. La comunicazione al Procuratore Generale del rispetto dei termini dell'art.362 bis c.p.p.

L'art.8 della legge n.168/2023 interviene sull'art.127 disp.att. c.p.p., prevedendo che trimestralmente il Procuratore Generale acquisisca dal Procuratore i dati sul rispetto dei termini relativi ai procedimenti di cui all'articolo 362-bis c.p.p. e che trasmetta al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione una relazione almeno semestrale.

Si tratta di disposizione analoga a quella data per le comunicazioni del rispetto del termine dei tra giorni di cui all'art.362, c.1 ter c.p.p.

1.8. Disposizioni organizzative.

Sarà, dunque, necessario predisporre, nell'area informatica comune dell'Ufficio, come già per le comunicazioni inerenti all'art.362, c.1 ter c.p.p., una casella dedicata agli adempimenti di cui all'art.362 bis c.p.p., al cui interno le informazioni saranno eseguite mediante la compilazione di foglio formato excell contenente le voci di cui agli adempimenti sopra indicati (n. di RGNR; nome del Sostituto; richiesta cautelare inoltrata entro i trenta giorni ovvero ragioni per cui non è stata inoltrata).

Poiché il Gruppo specialistico prevede che ogni componente prenda parte a un turno di durata settimanale, sarà necessario che ciascuno, ricevuta e iscritta la notizia di reato rientrando tra quelli di cui all'art.362 bis c.p.p., provveda a indicare nel foglio excell la data di scadenza per la valutazione della richiesta cautelare.

Per evitare disfunzioni e per non far ricadere soltanto sul Sostituto il dovere di controllare i termini di scadenza (che, ovviamente saranno diversi in ogni procedimento), si stabilisce che

- **il Procuratore, in quanto coordinatore del Gruppo Specialistico, con cadenza settimanale prenderà visione dei dati inseriti nel foglio excell e assumerà l'onere di segnalare a ogni Sostituto l'eventuale prossima scadenza del termine dei trenta giorni.**

Le disposizioni di cui sopra avranno vigore dal prossimo 9 dicembre 2023, momento d'entrata in vigore della novella legislativa.

1.9. I doveri del gip.

L'art.362 bis, c.3 c.p.p. dispone che il giudice debba provvedere entro venti giorni in caso di richiesta cautelare avente per oggetto i reati contemplati nell'articolo.

Pertanto, l'accelerazione della fase cautelare si completa: il p.m. valuterà entro trenta giorni dall'iscrizione della notizia di reato se chiedere l'adozione di misure cautelari; a sua volta, il gip dovrà provvedere entro venti giorni dal deposito della richiesta.

§§§

2. Rapporti organizzativi con il Tribunale.

In relazione all'ampliamento dei reati oggetto di trattazione prioritaria e di cui all'art.132 bis, lett.a) bis disp.att. c.p.p., alla priorità data anche alle richieste cautelari inerenti a questi reati, nonché ai termini dati al p.m. e al giudice per la richiesta di misure cautelari e per la conseguente valutazione ai sensi dell'art.362 bis c.p.p., sarà necessario un nuovo confronto col Tribunale, onde concordare, se il caso, gli accorgimenti organizzativi, soprattutto in caso di urgenza del deposito della richiesta cautelare, da assumere per il puntuale adempimento delle nuove disposizioni di legge.

§§§

3. Nuove disposizioni in tema di allontanamento urgente dalla casa familiare di cui all'art.384 bis c.p.p.

L'art.11 della legge n.168/023 aggiunge 5 nuovi commi nell'art.384 bis c.p.p. (dal 2 bis al 2 sexies), attribuendo anche al p.m. il potere di disporre, con urgenza, la misura precautelare dell'allontanamento dalla casa familiare anche in assenza dello stato di flagranza di reato.

Segnatamente, si prevede che, **anche fuori dei casi di flagranza**, il p.m. dispone, **con decreto motivato**, l'allontanamento urgente dalla casa familiare, con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti della persona **gravemente indiziata** di:

- taluno dei delitti di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387- bis c.p.)
- maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.),
- lesioni (art. 582 c.p.), limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate ai sensi degli artt.576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1 e secondo comma c.p.
- atti persecutori (art. 612-bis c.p.)
- altro delitto, consumato o tentato, commesso con minaccia o violenza alla persona per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni.

Il **presupposto** per l'adozione del provvedimento si fonda sulla sussistenza di fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica della persona offesa, e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice.

Entro **quarantotto ore dall'esecuzione** del decreto, il p.m. ne chiede la convalida al g.i.p., il quale, entro le successive quarantotto ore deve fissare l'udienza dandone avviso, senza ritardo, al p.m. e al difensore (commi 2-ter e 2-quater).

Il provvedimento di allontanamento d'urgenza perde efficacia in caso di mancata osservanza dei termini dati al p.m. (comma 2-quinquies).

Si rinvia, in quanto compatibili, alle disposizioni di cui agli articoli 385 e ss. c.p.p. in materia di convalida dell'arresto in flagranza di reato e/o del fermo di indiziato di delitto (comma 2-sexies). Sostanziali, pertanto, le differenze tra la misura precautelare adottabile dalla p.g., con autorizzazione prima e richiesta di convalida poi del p.m., e l'allontanamento disposto direttamente dal p.m. come misura precautelare urgente.

Il provvedimento della p.g. richiede tre requisiti: lo stato di flagranza relativo ai reati di cui all'art.282 bis, c.6 c.p.p., il fondato motivo di ritenere che quelle condotte criminose possano essere reiterate con conseguente pericolo d'incolumità della vittima, nonché l'autorizzazione del p.m.

Il provvedimento motivato del p.m. non esige lo stato di flagranza, può essere assunto per un catalogo più ampio di reati grazie alla "formula di chiusura" di cui all'art.384 bis, c.2 bis (qualunque "*altro delitto consumato o tentato, commesso con minaccia o violenza alla persona per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni*"), richiede il grave indizio di reità e si fonda sul pericolo dell'incolumità della vittima al pari di quello adottabile dalla p.g.

Poiché consentito anche fuori della flagranza, appare fondato ritenere che il provvedimento del p.m., che dovrà assumere la forma del decreto scritto e recare motivazione, sarà assunto a seguito del deposito della notizia di reato e al momento del suo vaglio, quando il p.m., determinatosi a chiedere al gip il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare, ritenga che le ragioni di tutela della persona offesa abbiano quell'urgenza da non poter attendere la decisione del giudice.

In via di prima interpretazione, pertanto, non appare possibile disporre l'allontanamento in forma orale con ordine esecutivo alla polizia giudiziaria che abbia preso contatto col p.m. per dare la notizia del reato.

4. Le modifiche di cui all'art.387 bis c.p.

L'art.387-bis c.p., introdotto dall'art. 4 della legge n. 69/2019, prevede il delitto di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis c.p.p.), del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282-ter c.p.p.), nonché della violazione dell'ordine di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare, disposto dalla polizia giudiziaria, su autorizzazione del p.m. (art. 384-bis c.p.p.).

La pena è della reclusione da 6 mesi a 3 anni e l'art. 380, comma 2, lettera l-ter), c.p.p., come modificato dall'art. 2, comma 15, della legge 27 settembre 2021, n. 134, stabilisce l'arresto obbligatorio in flagranza.

Da più parti si è chiesto di modificare la previsione normativa, soprattutto per l'impossibilità di applicare le misure cautelari a causa del divieto di cui all'art.280 c.p.p. e pur a fronte del previsto obbligo d'arresto in flagranza, destinato, pertanto, a restare lettera morta posto che dopo l'arresto, non essendo consentita la richiesta di misure cautelari, il p.m. deve provvedere a disporre la liberazione dell'arrestato ex art.121 disp.att.c.p.p.

La legge n.168/2023 interviene sanando i difetti evidenziati:

1. da una parte, si prevede l'aumento della sanzione, elevando **il massimo edittale a tre anni e sei mesi** (e così permettendo l'adozione delle misure cautelari).
2. dall'altra parte, si introduce un ulteriore comma all'articolo 387-bis c.p. al fine di rendere applicabile la disciplina ai casi di **violazione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari di cui all'art. 342-ter, primo comma, c.c.** emessi dal giudice in sede civile ovvero alla violazione di un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (nonché si abroga l'art.388, c.2 c.p. nella parte in cui prevede che la violazione degli ordini di protezione civilistici sia sanzionata con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032).

Inoltre, come di seguito si annoterà il reato di cui all'art.387 bis c.p. consente:

- a) l'arresto in differita entro il termine delle 48 ore dal fatto (*v.infra* art.382 bis c.p.p.)
- b) l'adozione delle misure cautelari personali non tenendosi conto dei limiti di pena di cui all'art.280 c.p.p. (*v.infra* modifica art.280 c.p.p.)
- c) in particolare l'adozione delle misure cautelari degli arresti domiciliari e della custodia in carcere (*v.infra*, modifica art.275, c.2 bis c.p.p. e modifica art.391, c.5 c.p.p.).

5. L'arresto in differita nel caso dei reati di cui agli artt.387 bis, 572, 612 bis c.p.

La novella prevede anche la possibilità di procedere all'arresto in differita, da eseguirsi comunque entro le 48 ore dal fatto, nel caso dei reati di cui agli artt.387 bis, 572, 612 bis c.p.

In particolare, si formula il **nuovo art. 382-bis c.p.p.** che prevede che si consideri in stato di flagranza colui che, sulla base di documentazione video fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, si sia reso responsabile della violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387-bis c.p.), ovvero di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) o di atti persecutori (art. 612-bis c.p.).

Da chiarire che l'arresto in flagranza differita è consentito, a seguito della modifica dell'art.387-bis c.p., anche nei casi di violazione degli ordini di protezione o di analoghi provvedimenti adottati in sede civile.

L'arresto deve essere compiuto non oltre il tempo necessario all'identificazione dell'autore e, comunque, entro le **quarantotto ore** dal fatto.

La flagranza deve poter essere dimostrata da documentazione video fotografica (filmati di telecamere o di altri dispositivi o fotografie) o da altra documentazione estratta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica (ad esempio, messaggi telefonici, sms, messaggi tramite applicativi quali what'sapp, corrispondenze elettroniche *et similia*) e da questa documentazione la responsabilità deve emergere in modo inequivoco (ossia, la documentazione a dimostrazione del fatto non può consentire altra interpretazione).

Non appare sufficiente la mera dichiarazione/denuncia della persona offesa e di altre persone.

5.1. Indicazioni organizzative in caso di arresto in differita; disposizioni per la convalida e scelta del rito direttissimo; successivi adempimenti.

Secondo le disposizioni organizzative già date, la polizia giudiziaria prende contatto con il p.m. di turno "Affari Urgenti" per dare la notizia dei reati di violenza di genere e domestica e quest'ultimo deve dare le prime urgenti disposizioni e, in caso di arresto in flagranza seguire la fase della convalida.

Si dispone, pertanto e come deciso nella riunione del 28 novembre 2023, che spetterà sempre al p.m. di turno "Affari Urgenti", in caso di esecuzione differita dell'arresto sia verificare la sussistenza delle condizioni per procedervi (e di cui all'art.382 bis c.p.p.), nonché seguire la fase della convalida.

Nel caso dell'arresto differito, poiché l'indizio grave è documentale, sarà sempre preferibile instaurare il rito direttissimo quanto meno per il reato di cui all'art.387 bis c.p.

Quindi, il p.m. di turno "Affari Urgenti" comunicherà l'intervenuto arresto al Sostituto titolare del procedimento in cui è stata violata la misura già data e quest'ultimo valuterà di chiedere l'eventuale aggravamento al giudice.

Quanto agli arresti in differita relativi ai **reati di cui agli art.612 bis e 572 c.p.** appare preferibile procedere alla **convalida avanti al gip**, posto che si tratta di fattispecie di reato che richiedono, di norma, un'attività di indagine approfondita, tale da poter confliggere con una richiesta di convalida e con una contestuale positiva instaurazione del rito direttissimo.

Inoltre, occorre anche distinguere se l'arresto in differita riguardi fatti non ricollegabili ad altri analoghi per cui sia già instaurato un procedimento penale o meno.

Pertanto, in caso di arresto in differita per il reato di cui all'art.612 bis c.p. o per quello di cui all'art.572 c.p.:

- ⚡ il p.m. di turno "Affari Urgenti" provvederà a chiederne la convalida al gip;
- ⚡ se l'arresto non è collegabile a precedenti fatti per cui è già instaurato un procedimento penale, dopo la convalida il fascicolo sarà assegnato al componente del Gruppo "Reati di violenza di genere o domestica" di turno
- ⚡ se l'arresto è collegabile a precedenti fatti per cui è già instaurato un procedimento penale, il p.m. di turno "Affari Urgenti", ove possibile, prenderà contatto con l'assegnatario del procedimento e, se il caso, acquisirà la copia degli atti che permettano di meglio supportare la richiesta di convalida e di applicazione di misura cautelare; quindi, all'esito dell'udienza, chiederà l'assegnazione del fascicolo al p.m. già assegnatario del procedimento "principale"
- ⚡ in caso di assenza, per qualsiasi motivo, dell'assegnatario del procedimento principale, si darà notizia dell'arresto in differita al Procuratore, quale coordinatore del Gruppo "Reati di violenza di genere o domestica", il quale valuterà il da farsi.

6. Interventi in materia di scelta di misure cautelari e di limiti di applicabilità.

L'art. 13 della legge n.168/2023 pone deroghe alla disciplina vigente in materia di condizioni di applicabilità e di criteri di scelta delle misure cautelari coercitive, nonché in tema di conversione dell'arresto in flagranza in una misura coercitiva, relativamente ai reati di cui all'art.387 bis c.p. e di cui all'art.582 c.p. se aggravato ai sensi degli artt.576, primo comma, numeri 2, 5, 5.1, e 577, c.1. n. 1 e c.2 c.p.

6.1. Modifiche all'art. 280 c.p.p.

Si prevede che i limiti di pena stabiliti dell'art.280 c.p.p. per l'adozione di misure cautelari **non** si applichino nei procedimenti per i delitti di:

- **violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387-bis c.p.)**
- **lesioni personali (art. 582 c.p.), nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt.576, primo comma, numeri 2, 5, 5.1, e 577, c.1. n. 1 e c.2 c.p.**

6.2. Modifica dell'art.275, c.2 bis c.p.p.

Inoltre, si inserisce nell'art.275, c. 2 bis c.p.p. la possibilità di applicare la custodia in carcere ovvero gli arresti domiciliari anche ai reati in questione, così come, tra altri, è già disposto per i reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.), di *stalking* (art. 612-bis c.p.), di diffusione illecita di immagini o di video sessualmente espliciti (art. 612-ter).

6.3. Modifica dell'art.391, c.5 c.p.p.

Inoltre, si amplia l'ambito di applicazione dell'**art.391, c.5 c.p.p.**, estendendolo anche ai casi di arresto eseguito per il delitto di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di cui all'art. 387-bis c.p.:

"Se ricorrono le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 273 e taluna delle esigenze cautelari previste dall'articolo 274, il giudice dispone l'applicazione di una misura coercitiva a norma dell'articolo 291. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei delitti indicati nell'articolo 387-bis del codice penale, o nell'articolo 381, comma 2 del presente codice, ovvero per uno dei delitti per i quali è consentito anche fuori dai casi di flagranza, l'applicazione della misura è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280".

6.4. Conclusioni.

In sintesi, e da quanto rilevato, pur tenendo in conto che non si possono applicare le misure cautelari personali coercitive se si ritiene concedibile la sospensione condizionale della pena (art.275, c.2 bis prima parte c.p.p.), secondo la novella la misura della **custodia in carcere** sarà adottabile per i reati:

- ❖ **violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387-bis c.p.)**
- ❖ **lesioni personali** (art. 582 c.p.), nelle ipotesi **aggravate** ai sensi degli artt.576, primo comma, numeri 2, 5, 5.1, e 577, c.1. n. 1 e c.2 c.p.
- ❖ **maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.)**
- ❖ **stalking (art. 612-bis c.p.)**
- ❖ **diffusione illecita di immagini o di video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.)**

Inoltre, sarà possibile procedere all'**arresto in differita**, da eseguirsi comunque entro le 48 ore dal fatto, **nel caso dei reati di cui agli artt.387 bis, 572, 612 bis c.p.** (nuovo art. 382-bis c.p.p.).

§§§

7. Misure cautelari e braccialetto elettronico.

7.1 Misura cautelare di cui all'art.282 bis c.p.p. (allontanamento dalla casa familiare).

La riforma amplia i casi in cui la misura di cui all'art.282 bis c.p.p. possa essere adottata, nonché prevede che sia sempre accompagnata dal braccialetto elettronico e dal divieto di avvicinamento non inferiore a 500 metri (art.12 c.1, lett c n.3).

Nel dettaglio, si annota quanto segue.

L'art.282 bis, c.6 c.p.p. stabilisce che per i reati ivi indicati la misura coercitiva dell'allontanamento dalla casa familiare possa essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'art. 280 c.p.p. (ovvero della reclusione superiore nel massimo a tre anni) e con le modalità di controllo di cui all'art. 275-bis c.p.p.

La riforma amplia la categoria dei reati per cui è ammissibile la misura inserendo il **tentato omicidio** (art. 575) e la **deformazione mediante lesioni permanenti al viso** (art. 583-

quinqües: *“Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 572, 575, nell'ipotesi di delitto tentato, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 583-quinqües, 600, 600- bis, 600-ter, 600-quater, 600-septies.1, 600-septies.2, 601, 602, 609-bis, 609- ter, 609-quater, 609-quinqües, 609- octies e 612, secondo comma, 612-bis, del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280 (art.282 bis, c.6 c.p.p.).*

Inoltre, si prevede che la misura sia data

“con le modalità di controllo previste all'articolo 275-bis e con la prescrizione di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, dalla casa familiare e da altri luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale caso il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni”

Qualora, inoltre, l'indagato/imputato neghi il consenso all'adozione di tale modalità di controllo il giudice dispone l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave e, qualora sia accertata la non fattibilità tecnica delle modalità di controllo dall'organo a ciò deputato, può imporre l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari, anche più gravi.

7.2. Misura cautelare di cui all'art.282 ter c.p.p. (divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa).

Modifiche analoghe a quelle date all'art.282 bis c.p.p., sono previste per la misura di cui all'art.282 ter c.p.p. (art.12, lett d legge n.168/2023):

1. con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'indagato/imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri,
2. col provvedimento il giudice adotta le modalità di controllo di cui all'art. 275 bis c.p.p.
3. qualora l'indagato/imputato neghi il consenso all'adozione di tale modalità di controllo il giudice dispone l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave e, qualora sia accertata la non fattibilità tecnica delle predette modalità di controllo dall'organo a ciò deputato, può imporre l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari, anche più gravi.
4. per il caso dei reati di cui all'art.282 bis, c.6 c.p.p. la misura può essere disposta anche fuori dei limiti di pena cui all'art.280 c.p.p.

7.3. Disposizioni in merito alle richieste cautelari di cui agli art.282 bis e 283 ter c.p.p.

Nel caso di richieste per l'applicazione delle misure di cui agli artt.282 bis e 283 ter c.p.p., prevedendosi che

- ❖ se l'indagato nega il consenso ai dispositivi di controllo il giudice dispone l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave;
- ❖ qualora sia accertata la non fattibilità tecnica delle modalità di controllo dall'organo a ciò deputato, il giudice può imporre l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari, anche più gravi

sarà opportuno che nel redigere la richiesta cautelare il p.m. già affronti tali evenienze e chieda, in caso di negazione del consenso o di non praticabilità dei controlli di cui all'art.275 bis c.p.p., l'applicazione anche congiunta, di ulteriori misure cautelari, anche più gravi (ad esempio, divieto di avvicinamento e obbligo di dimora).

§§§

8. Modifica art.275 bis c.p.p.

L'articolo 275-bis c.p.p. prevede la possibilità per il giudice che ritenga di applicare la misura degli arresti domiciliari (da subito o in sostituzione della custodia in carcere), di prescrivere procedure di controllo mediante l'utilizzo di «*mezzi elettronici o altri strumenti tecnici*» nella disponibilità della polizia giudiziaria (c.d. braccialetto elettronico o analogo strumento).

La novella di riforma modifica l'art.275-bis, c.1 c.p.p. imponendo alla polizia giudiziaria il previo accertamento della fattibilità tecnica dell'utilizzo «dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo» ove il giudice ne abbia prescritto l'applicazione congiuntamente alla misura degli arresti domiciliari (art. 12, c.1 lett. a legge di riforma; attualmente è il giudice procedente a dover preventivamente verificare la disponibilità di tali apparati da parte della polizia giudiziaria).

9. Manomissione dei mezzi elettronici di controllo: modifica art.276, c.1 ter c.p.p.

L'art.276, c.1 ter c.p.p. prevede la revoca della misura degli arresti domiciliari, in caso di violazione delle prescrizioni date e la sostituzione con quella della custodia in carcere, salvo il fatto si reputi di lieve entità.

La legge di riforma estende la previsione in caso di **manomissione dei mezzi elettronici e degli strumenti tecnici di controllo disposti** con la misura degli arresti domiciliari ovvero con le misure coercitive di cui **agli artt. 282-bis** (obbligo di allontanamento dalla casa familiare) o **282-ter** (divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa).

§§§

10. Informativa alla persona offesa e al suo difensore.

10.1. Modifica art. 90 ter c.p.p.

L'articolo 90-ter c.p.p., ai fini di una effettiva e permanente protezione della vittima, prevede che, nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona a quest'ultima debba essere immediatamente comunicata (se ne ha fatto richiesta) l'evasione e la scarcerazione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, ovvero della volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva. L'art. 15 della legge n. 69 del 2019 (c.d. codice rosso) ha introdotto l'obbligo di comunicazione immediata alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato, anche se non sia stata fatta richiesta, dei provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva, dell'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonché della volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva, nei casi in cui si proceda per i reati di violenza di genere e domestica (previsti dagli artt. 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis c.p., dagli artt. 582 e 583-quinquies c.p. nelle ipotesi aggravate), nonché per il delitto di omicidio, anche nella forma tentata.

La legge di riforma con l'art.14, c.1, lett. a) interviene sull'articolo 90-ter, c.1 c.p.p. al fine di estendere l'obbligatorietà dell'immediata comunicazione alle vittime di violenza domestica o di genere a tutti i provvedimenti *de libertate* inerenti all'autore del reato, sia esso indagato o imputato in stato di custodia cautelare, ovvero condannato o internato. In tal modo vengono raggruppate in un'unica norma le disposizioni dettate in altre disposizioni del c.p.p., tra cui l'art. 659, c.1-bis che viene contestualmente abrogato (art.14, c.1, lettera c).

10.2. Modifica dell'art.299 c.p.p.

Sempre in tema di obblighi informativi, l'art.14, c.1 lett.b) legge di riforma, modifica l'art.299 c.p.p., introducendovi due commi ulteriori, volti a prevedere, rispettivamente, che:

- nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lett. i-ter del D. L.vo n.159/2011 (ovvero i procedimenti per i delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori) l'estinzione o la revoca delle misure coercitive di cui agli artt 282-bis (allontanamento dalla casa familiare), 282-ter (divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa), 283(divieto e obbligo di dimora), 284 (arresti domiciliari), 285 (custodia cautelare in carcere) e 286 c.p.p. (custodia cautelare in luogo di cura), ovvero la loro sostituzione con misura meno grave siano comunicati, a cura della cancelleria, anche per via telematica, all'autorità di pubblica sicurezza competente per le misure di prevenzione, ai fini dell'eventuale adozione dei relativi provvedimenti (art.14, c.2-ter);

• nei procedimenti per i delitti di cui all'art. 362, comma 1-ter, c.p.p. (artt. 56-575, 572, 609-bis e 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis, nonché 582, 583-quinquies nelle forme aggravate c.p.), l'estinzione o la revoca delle misure coercitive e interdittive ovvero la loro sostituzione con misura meno grave siano comunicati al Prefetto, che può adottare misure di vigilanza dinamica a tutela della persona offesa, soggette a revisione trimestrale (art.14, c.2-quater).

§§§

11. Disposizioni in materia di sospensione condizionale della pena: art.165 c.p.

L'art. 165 c.p. prevede che la concessione della sospensione condizionale per i delitti, consumati o tentati, di violenza domestica e di genere, nella versione attualmente vigente, è sempre subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati.

La disposizione si applica, ai seguenti delitti:

♣ tentato omicidio (art. 575 c.p.)

nonché ai delitti, consumati o tentati, di:

♣ maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.),

♣ lesioni personali aggravate (art. 582 c.p.) e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.) nelle ipotesi aggravate dell'art. 576, primo comma, nn. 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell'art. 577, primo comma n. 1 e secondo comma, c.p.;

♣ violenza sessuale (art. 609-bis c.p.) e violenza sessuale aggravata (art. 609-ter c.p.);

♣ atti sessuali con minorenne (art.600-quater c.p.);

♣ corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.);

♣ violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.);

♣ atti persecutori (art. 612-bis c.p.).

La legge di riforma (art.15) interviene sul citato quinto comma dell'art. 165 c.p. disponendo che:

- ai fini della sospensione condizionale della pena **non è sufficiente la mera partecipazione**, con cadenza almeno bisettimanale, **ai percorsi di recupero, ma occorre che tali percorsi siano superati con esito favorevole**;

- l'accertamento della partecipazione e del superamento del percorso, così come la valutazione del medesimo, sono demandati al giudice;

- il provvedimento che determina il venir meno delle misure cautelari precedentemente disposte, a seguito della sospensione condizionale della pena, deve essere immediatamente comunicato all'autorità di pubblica sicurezza affinché valuti se richiedere l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste dal Libro I, Titolo I, Capo II del d.lgs. n. 159 del 2011 (codice antimafia)

- in caso di formulazione della richiesta di applicazione della misura di prevenzione personale il tribunale deve decidere entro 10 giorni

- in ogni caso la durata della misura di prevenzione non può essere inferiore a quella del percorso di recupero.

- **qualsiasi violazione della misura di prevenzione deve essere comunicata al PM. presso il giudice che ha emesso la sentenza di condanna al fine della revoca della sospensione condizionale della pena**, ai sensi dell'articolo 168, primo comma, n. 1, c.p.

- il giudice si avvale degli uffici di esecuzione penale esterna per l'individuazione degli enti o delle associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati reati di violenza domestica e di genere, nonché degli specifici percorsi di recupero

- qualsiasi violazione ingiustificata degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero, ivi compresa una sola assenza, costituisce inadempimento rilevante per la revoca della sospensione, ai sensi dell'articolo 168, primo comma, n. 1, c.p.

In stretta connessione, si rimodula l'**art. 18-bis disp.att.c.p.p.**, con l'aggiunta di un comma, con cui si prevede che

- una volta passata in giudicato, la sentenza deve essere comunicata all'**ufficio di esecuzione penale esterna**, onde quest'ultimo accerti l'effettiva partecipazione del condannato al percorso di recupero e dia comunicazione dell'esito al p.m. presso il giudice che ha emesso la sentenza;
- gli enti o le associazioni presso cui il condannato svolge il percorso di recupero diano immediata comunicazione all'ufficio di esecuzione penale esterna di qualsiasi violazione ingiustificata degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero;
- l'ufficio di esecuzione penale esterna, a sua volta, dia immediata comunicazione al p.m., ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, ex art. 168, primo comma, n. 1, c.p.

Infine, l'art.18 della legge di riforma dispone che, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge, il Ministro della giustizia e l'Autorità politica delegata per le pari opportunità adottino un decreto interministeriale che disciplini le modalità per il riconoscimento e l'accreditamento degli enti e delle associazioni abilitati ad effettuare corsi di recupero degli autori di reati di violenza sulle donne e di violenza domestica.

§§§

12. Rafforzamento delle misure in tema di ammonimento.

L'art. 1 della legge di riforma, sempre al fine di una tutela più rafforzata possibile della vittima, amplia l'ambito del ricorso alla misura dell'ammonimento adottabile dal Questore sia d'ufficio che su richiesta della persona offesa, nonché degli obblighi informativi alle vittime di violenza da parte delle forze dell'ordine, dei presidi sanitari e delle istituzioni pubbliche.

12.1. L'ammonimento del Questore.

E' previsto che nei casi in cui alle forze dell'ordine sia segnalato - in forma non anonima- un fatto riconducibile all'art. 582, c.2 c.p. (lesioni personali punibili a querela della persona offesa) ovvero all'art. 581 c.p. (percosse, anch'esse punibili a querela), consumato o tentato, nell'ambito di violenza domestica, il Questore, anche in assenza di querela, possa procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all'ammonimento dell'autore del fatto. Ai fini dell'applicazione dell'ammonimento, si chiarisce che per "violenza domestica" si intendono gli atti non episodici di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica verificatisi all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o persone legate da relazione affettiva in corso o pregressa, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima (art. 3 DL n.93/2013).

La riforma estende l'applicabilità della misura di prevenzione dell'ammonimento d'ufficio anche ai casi riferibili ai reati, consumati o tentati, di violenza privata (art. 610 c.p.), di minaccia aggravata (art. 612, c.2 c.p.), di atti persecutori (art. 612- bis c.p.), di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.), di violazione di domicilio (art. 614 c.p.) e di danneggiamento (art. 635 c.p.).

La disposizione in esame interviene inoltre sulla definizione di violenza domestica inserendovi anche la cosiddetta **violenza assistita** ovvero la violenza commessa alla presenza di soggetti minori di età. La commissione degli atti in presenza di minorenni diventa quindi un ulteriore, autonomo elemento idoneo ad integrare il requisito della violenza domestica (art.1, c.1, lett. a).

Inoltre, la misura dell'ammonimento non potrà essere revocata su istanza dell'ammonito se non decorsi **tre anni** dalla sua emissione, valutata la partecipazione del soggetto ad appositi percorsi di recupero e tenuto conto dei relativi esiti (art.1, c.5 ter).

12.2. Aumento di pena per l'ammonito in caso di determinati reati.

Si prevede un aumento di pena (fino a 1/3) per i reati di cui agli articoli 581 (percosse), 582 (lesioni personali), 610 (violenza privata), 612, c.2 (minaccia grave), 614 (violazione di domicilio), 635 (danneggiamento), 612-bis (atti persecutori) e 612-ter (diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, c.d. "revenge porn") c.p. se il fatto sia commesso, nell'ambito di violenza domestica, da **soggetto già ammonito**. Si precisa espressamente che la

norma si applica anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato adottato l'ammonimento.

12.3. Procedibilità di ufficio per l'ammonito.

Si introduce la procedibilità d'ufficio per i reati suscettibili di ammonimento ordinariamente procedibili a querela qualora commessi, nell'ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito. Sono richiamati nello specifico i delitti di percosse (art. 581 c.p.), lesioni personali semplici (art. 582, primo comma, c.p.; il reato di lesioni personali aggravate di cui al secondo comma dell'art. 582. c.p. è già procedibile d'ufficio), violenza privata (art. 610 c.p.), minaccia grave (art. 612, secondo comma, prima ipotesi c.p.), atti persecutori (art. 612-bis c.p.), diffusione illecita di immagini o di video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.), violazione di domicilio (art. 614 c.p.), danneggiamento (art. 635 c.p.).

Anche in questo caso, la norma troverà applicazione anche se la persona offesa sia diversa da quella per la cui tutela è stato adottato l'ammonimento (art.1, c. 5 quinquies).

12.4. Misure di vigilanza dinamica.

Si stabilisce che l'organo di polizia procedente per fatti riconducibili ai reati di cui all'art.362, c. 1-ter, c.p.p. commessi in ambito di violenza domestica, qualora rilevi l'esistenza di concreti e rilevanti elementi che prefigurino il pericolo di reiterazione delle condotte, ne dia comunicazione al Prefetto affinché questi possa adottare, a tutela della persona offesa, misure di vigilanza dinamica. Tali misure, che sono soggette a revisione trimestrale (art.1, c.2).

12.5. Modifica dell'art. 8 D.L. n.11/2009.

L'articolo 8 DL n. 11/ 2009 stabilisce che, fino a quando non è proposta querela per il reato di atti persecutori, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore il quale, assunte, se necessario, informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale.

Tra altro, è prevista la procedibilità d'ufficio per il delitto di atti persecutori quando il fatto sia commesso da soggetto ammonito.

La legge di riforma estende l'ambito di applicazione dell'ammonimento anche ai casi in cui i fatti siano riconducibili alla diffusione illecita di immagini o di video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.).

Si prevede, inoltre, da un lato, un aumento della pena per i medesimi reati quando il fatto è commesso da soggetto già ammonito, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento e, dall'altro lato, la procedibilità d'ufficio per gli stessi reati quando il fatto è commesso da soggetto ammonito, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento (art.1, c. comma 3).

§§§

13. Misure di prevenzione.

La riforma estende l'applicabilità delle misure di prevenzione personali, attualmente riferibili ai soggetti indiziati dei delitti di atti persecutori (art. 612-bis c.p.) e di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.), anche ai soggetti indiziati di alcuni gravi reati che ricorrono nell'ambito dei fenomeni della violenza di genere e della violenza domestica, nonché interviene sulla misura della sorveglianza speciale (art.2).

In particolare si modifica l'art.4, c.1, lett. i-ter D.L.vo n.159/211 estendendo l'applicabilità da parte delle misure di prevenzione personali ai soggetti indiziati dei reati, consumati o tentati, di

- omicidio (art.575 c.p.),

- lesioni gravi (art. 583 laddove aggravate dal legame familiare o affettivo ex art. 577, primo comma, n. 1 e secondo comma, c.p.)
- deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.)
- violenza sessuale (art. 609-bis c.p.).

Si stabilisce che, in questi casi, la misura della sorveglianza speciale sia applicata, con le modalità di controllo elettronico ex art. 275-bis c.p.p. (cd. "braccialetto elettronico"), ferme restando la necessità del consenso dell'interessato e la verifica della fattibilità tecnica e che, nel caso di diniego del consenso, la durata della misura non possa essere inferiore a tre anni e sia previsto l'obbligo di presentazione periodica all'autorità di pubblica sicurezza con cadenza almeno bisettimanale e altresì imposto, salvo diversa valutazione, l'obbligo o il divieto di soggiorno.

Nel caso di manomissione degli strumenti di controllo la durata della misura non può essere inferiore a quattro anni.

Nel caso di non fattibilità tecnica delle modalità di controllo elettronico il Tribunale prescrive l'obbligo di presentazione all'autorità di pubblica sicurezza con cadenza almeno bisettimanale e, salvo diversa valutazione, l'obbligo o il divieto di soggiorno (art.2, c.1 lett b n.2).

Ed ancora, si prevede che nel disporre la misura della sorveglianza nei confronti dei soggetti indiziati dei delitti di cui all'art. 4, comma 1, lett. i-ter, si imponga il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione, e di mantenere una determinata distanza, non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi e da tali persone, potendo comunque essere disposte specifiche modalità e ulteriori limitazioni quando la frequentazione dei luoghi suddetti sia necessaria per comprovate esigenze o per motivi di lavoro (art.2, c.1, lett c).

Provvedimenti d'urgenza del Presidente in pendenza del procedimento di prevenzione.

Nel caso di provvedimenti d'urgenza adottabili dal presidente del tribunale in pendenza del procedimento per l'applicazione della misura del divieto o dell'obbligo di soggiorno, nel caso di soggetti indiziati dei delitti di cui all'art. 4, comma 1, lett. i-ter il giudice potrà disporre, con decreto, la temporanea applicazione del divieto di avvicinarsi alle persone cui occorre prestare protezione o a determinati luoghi da esse abitualmente frequentati e dell'obbligo di mantenere una determinata distanza, non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi e da tali persone, fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione della sorveglianza speciale..

Anche in tali casi, si prevede l'applicazione del cd. braccialetto elettronico ex articolo 275-bis c.p.p. ferme restando la necessità del consenso dell'interessato e la verifica della fattibilità tecnica. Nel caso di diniego del consenso o di non fattibilità tecnica il tribunale impone, in via provvisoria, l'obbligo di presentazione all'autorità di pubblica sicurezza con cadenza almeno bisettimanale. Quando i luoghi che il soggetto non dovrebbe frequentare sono luoghi di lavoro o vi sono comprovate esigenze che ne giustifichino la frequentazione, il presidente del tribunale prescrive le modalità con cui tale frequentazione debba avvenire e può imporre ulteriori limitazioni (art.2, c.1, lett d).

14. Reato di cui all'art.75 bis D. L.vo n.159/2011.

Nel caso di violazione dei provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente, si prevede il delitto punito con la reclusione da uno a cinque anni, consentendo l'arresto anche fuori dei casi di flagranza (si tratta di disposizione analoga a quelle previste dall' art. 75, c. 2, per la violazione del divieto o dell'obbligo di soggiorno disposti in via definitiva).

Cuneo, 5 dicembre 2023.

Il Procuratore
Onelio Dodero

Sommario

1. Disposizioni relative alla organizzazione dell'attività dell'Ufficio.	1
1.1. Criteri di priorità nella trattazione degli affari.....	1
1.2. Ricadute organizzative.	2
1.3. Poteri del Procuratore.	2
1.4. Trattazione spedita degli affari nella fase cautelare.	2
1.5. Termini per la valutazione delle esigenze cautelari.....	2
1.6. Disposizioni organizzative.	4
1.7. La comunicazione al Procuratore Generale del rispetto dei termini dell'art.362 bis c.p.p.	5
1.8. Disposizioni organizzative.	5
1.9. I doveri del gip.	5
2. Rapporti organizzativi con il Tribunale.....	5
3. Nuove disposizioni in tema di allontanamento urgente dalla casa familiare di cui all'art.384 bis c.p.p.....	6
4. Le modifiche di cui all'art.387 bis c.p.....	7
5. L'arresto in differita nel caso dei reati di cui agli artt.387 bis, 572, 612 bis c.p.....	7
5.1. Indicazioni organizzative in caso di arresto in differita; disposizioni per la convalida e scelta del rito direttissimo; successivi adempimenti.	8
6. Interventi in materia di scelta di misure cautelari e di limiti di applicabilità.....	8
6.1. Modifiche all'art. 280 c.p.p.	8
6.2. Modifica dell'art.275, c.2 bis c.p.p.....	9
6.3. Modifica dell'art.391, c.5 c.p.p.....	9
6.4. Conclusioni.	9
7.1 Misura cautelare di cui all'art.282 bis c.p.p. (allontanamento dalla casa familiare).	9
7.2. Misura cautelare di cui all'art.282 ter c.p.p. (divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa).....	10
7.3. Disposizioni in merito alle richieste cautelari di cui agli art.282 bis e 283 ter c.p.p.....	10
8. Modifica art.275 bis c.p.p.	10
9. Manomissione dei mezzi elettronici di controllo: modifica art.276, c.1 ter c.p.p.....	11
10. Informative alla persona offesa e al suo difensore.....	11
10.1. Modifica art. 90 ter c.p.p.	11
10.2. Modifica dell'art.299 c.p.p.....	11
11. Disposizioni in materia di sospensione condizionale della pena: art.165 c.p.....	12
12. Rafforzamento delle misure in tema di ammonimento.....	13
12.1. L'ammonimento del Questore.....	13
12.2. Aumento di pena per l'ammonito in caso di determinati reati.	13
12.3. Procedibilità di ufficio per l'ammonito.	14
12.4. Misure di vigilanza dinamica.	14
12.5. Modifica dell'art. 8 D.L. n.11/2009.....	14
13. Misure di prevenzione.	14
14. Reato di cui all'art.75 bis D. L.vo n.159/2011.	15